

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“COMITATO ADDIOPIZZO”

Art.1

Costituzione

1. E' costituita con sede in Palermo, via Lincoln n.131, l'associazione di volontariato denominata “Comitato AddioPizzo” di seguito detta organizzazione.
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e L.R. Sicilia 22/94.
3. Il “comitato Addiopizzo” è un'associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Art.2

Finalità e attività

1. L'organizzazione ha lo scopo di:
 - a) Promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione, in opposizione al fenomeno delle organizzazioni criminali di stampo mafioso e al pizzo. In particolare, fine prioritario dell'organizzazione è quello di tutelare il diritto alla legalità ed al libero esercizio dell'attività d'impresa, senza pressione malavitose, e di garantire gli interessi e le prerogative dei cittadini-consumatori e degli operatori economici che si oppongono al racket delle estorsioni;
 - b) Promuovere l'elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il

dominio mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso;

c) Ideare, progettare e sostenere iniziative, attività ed interventi che sono finalizzati a promuovere la nascita di un movimento anti-mafia ed anti-racket tra i cittadini e gli operatori economici sul territorio siciliano.

L'organizzazione ha durata illimitata .

2. L'organizzazione propone di raggiungere i suoi fini altruistici attraverso le seguenti attività principali:

a) organizzare iniziative culturali, di approfondimento e di informazione sul fenomeno mafioso e sulle strategie di risposta ad esso;

b) diffondere e organizzare un movimento di consumo critico anti-racket tra i cittadini della città e della provincia di Palermo, attraverso l'iniziativa "Contro il pizzo, cambia i consumi";

c) realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;

d) organizzare e promuovere attività di turismo sociale e responsabile finalizzate alla promozione della cultura della legalità;

e) pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui al punto a) nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità dell'organizzazione stessa;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione;

g) aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi

obiettivi;

h) costituirsi come parte civile nei processi penali con particolare riferimento al reato dell'organizzazione criminale di stampo mafioso (ex art.416 bis c.p.) e/o dell'estorsione (ex art.629 c.p.), specie se aggravata dall'art.7 L.203/91.

Art.3

Aderenti

1. Sono ammessi a far parte dell'organizzazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare, in maniera libera e discrezionale, sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è l'assemblea dei soci. L'ammissione all'Associazione è deliberata su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base al D. Lgs. 196/03 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Ogni anno, entro i primi tre mesi dell'anno solare, verrà fissata una seduta straordinaria dell'assemblea per deliberare in merito alle domande di ammissione pervenute.

2. L'iscrizione dei nuovi soci decorre dalla data della delibera dell'assemblea.

3. Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dall'assemblea. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione nel libro soci.

4. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti di cui all'art. 3 della legge 266/91.

Art.4

Diritti dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di voto, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art.5

Doveri dei soci

1. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6

Recesso/esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di ratifica operata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

2. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

E' considerato grave motivo l'assenza del socio, senza giustificato motivo previamente comunicato al Presidente, ad almeno cinque riunioni consecutive dell'assemblea dell'organizzazione.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

3. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi

versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7

Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Segretario;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Tesoriere;
- i Gruppi Tematici
- il Comitato Direttivo.

Art.8

Assemblea

1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o dai Vice Presidenti, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice o tramite posta elettronica agli associati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 10 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente o dai Vice-Presidenti ed è presieduta da uno di essi o da un loro delegato nominato tra i soci.

Deve inoltre essere convocata

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

3. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

4. L'assemblea ordinaria

- a) elegge il Presidente, i due Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) individua i Gruppi Tematici in base alle esigenze dell'organizzazione, decide il numero e le competenze dei gruppi, ne elegge i componenti; nomina, di concerto con la volontà di ciascun gruppo, i referenti degli stessi.
- c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- e) decide se imporre una quota sociale annuale a carico di tutti i soci, ed eventualmente ne fissa l'importo;
- f) approva il programma annuale dell'associazione;

g) ammette i nuovi soci;

h) esclude i soci;

i) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

l) discute e decide su ogni altra questione di interesse e pertinenza dell'organizzazione.

5. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci presenti, escluso i punti a), c), f) g) e h), per i quali è necessaria la maggioranza assoluta dei soci. In questa ipotesi, se non viene raggiunta la predetta maggioranza assoluta per quattro assemblee consecutive, convocate a distanze di almeno 7 giorni l'una dall'altra, le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei soci presenti; le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quando l'assemblea lo ritenga opportuno, a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente o dai Vice-Presidenti e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro delle adunanze, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

6. L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con maggioranza di 3/4 dei soci;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- c) delibera il trasferimento della sede legale col voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti che abbiano compiuto i sedici anni di età.

Art.9

Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'organizzazione.

1. Il Presidente e i due Vice Presidenti rappresentano l'associazione "Comitato Addiopizzo" di fronte alle autorità e sono il loro portavoce ufficiale, salvo che tale funzione non sia attribuita dall'assemblea ad altro organo. Convocano l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea.

2. Il Tesoriere è il referente economico-finanziario dell'organizzazione.

In particolare il Tesoriere:

- a) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- b) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Assemblea e/o del Comitato Direttivo.

3. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede alla redazione e alla conservazione del registro delle adunanze dell'Assemblea;
- provvede al disbrigo della corrispondenza.

Il Segretario è, inoltre, responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo ed ha l'obbligo di informare tutti i soci, attraverso idonee modalità (es. posta elettronica), sull'attività e sulle riunioni del Comitato Direttivo.

Art.9 Bis

I Gruppi Tematici

L'associazione "Comitato Addiopizzo" per lo svolgimento delle proprie attività si organizza in uno o più gruppi di lavoro detti Gruppi Tematici.

Il numero e le competenze dei gruppi è deciso dall'assemblea dei soci. I componenti dei gruppi così come il referenti sono eletti direttamente dall'assemblea. Ciascun referente ha l'obbligo di informare tutti i soci, attraverso idonee modalità (es. posta elettronica), circa le attività e le riunioni del proprio Gruppo Tematico.

I Gruppi Tematici sono costituiti solo da soci dell'organizzazione.

art. 10

Il Comitato Direttivo

1. L'organizzazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da 5 a 20 membri.

I componenti del Comitato sono: il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere e il Segretario.

L'assemblea, se lo ritiene opportuno, può deliberare la partecipazione al Comitato Direttivo di altri soci dell'Associazione.

2. La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente, dai Vice-Presidenti o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei membri del Comitato Direttivo.

3. Il Comitato direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
- d) coordina le attività dei gruppi di lavoro tematici

4. Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art.11

Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- eventuali quote associative annuali dei soci e contributi degli aderenti;

- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. I fondi possono essere depositati presso l'istituto di credito stabilito dall'Assemblea.

3. Ogni operazione finanziaria può essere disposta con firme disgiunte del presidente, Vice-Presidenti o del Tesoriere. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art.12

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto

tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Palermo, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art.13

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate una volta sola consecutivamente;
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell'anno decadono allo scadere del anno medesimo.

Art.14

Quota sociale

1. L'assemblea dei soci può, a maggioranza assoluta degli iscritti, istituire una quota associativa annuale a carico di tutti i soci, senza distinzione alcuna.
2. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
3. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare e deve essere redatto ed approvato entro tre mesi dalla fine dell'anno solare a cui fa riferimento.

Art.16

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole dei 3/4 degli aderenti all'organizzazione.

Art.17

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei 3/4 dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad una organizzazione di volontariato operante in analogo settore.

Art.18

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle

vigenti disposizioni legislative in materia.

II PRESIDENTE